



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 28 – Codice del Commercio)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 26 in data 09-06-2009

Allegato _____ alla deliberazione n. 26 del 09-06-2009

Il Segretario Direttore Generale
Dott. LIBERTO GIUSEPPE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 28 – Codice del Commercio)

INDICE

- *Articolo 1* - Ambito di applicazione
- *Articolo 2* - Definizioni
- *Articolo 3* - Compiti degli uffici comunali
- *Articolo 4* - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato
- *Articolo 5* - Subingressi
- *Articolo 6* - Assegnazione dei posteggi nei posteggi nelle fiere promozionali, nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee
- *Articolo 7* - Assegnazione posteggi riservati
- *Articolo 8* - Scambio di posteggi
- *Articolo 9* - Assenza dell'operatore e assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- *Articolo 10* - Modalità di registrazione delle presenze nei posteggi occasionalmente liberi
- *Articolo 11* - Assenza del titolare
- *Articolo 12* - Durata della concessione
- *Articolo 13* - Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione
- *Articolo 14* - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- *Articolo 15* - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica
- *Articolo 16* - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
- *Articolo 17* - Attività stagionali
- *Articolo 18* - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- *Articolo 19* - Normativa igienico-sanitaria
- *Articolo 20* - Vendita a mezzo veicoli
- *Articolo 21* - Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali
- *Articolo 22* - Determinazione degli orari
- *Articolo 23* - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare
- *Articolo 24* - Mercati Straordinari
- *Articolo 25* - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- *Articolo 26* - Abrogazione precedenti disposizioni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 28 – Codice del Commercio)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della Legge Regionale 7 febbraio 2008, n° 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti."

Articolo 2

Definizioni

1. per **Codice** si intende la Legge Regionale 7 febbraio 2008, n° 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti."
2. per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 del Codice.
3. per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
4. per **aree pubbliche** si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
5. per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
6. per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale
7. per **posteggio**, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
8. per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
9. per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
10. per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle

produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

11. Per **autorizzazione e contestuale concessione decennale** di posteggio si intende l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
12. Per **concessione temporanea** si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni rispetto a quelle di cui al comma 9.
13. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
14. Per **presenze effettive in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
15. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
16. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
17. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
18. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi articoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi Servizi comunali hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Responsabile del Servizio interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 4

Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

1. L'autorizzazione e contestuale concessione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Responsabile del Procedimento del Servizio competente.
2. Il bando di cui all' art. 34 del Codice deve contenere:

- a. l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b. l'elenco dei posteggi riservati;
 - c. l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d. il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere può essere presentata a partire dal decimo e fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
 4. La domanda può essere presentata anche da operatori già titolari di concessione e relativa autorizzazione nel mercato o nella fiera oggetto del bando specificando che trattasi di domanda per migliona.
 5. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.
 6. Le domande presentate ai sensi del precedente punto 4) hanno la priorità rispetto alle altre domande presentate nella graduatoria e nella scelta del posteggio.
 7. Per ogni soggetto richiedente possono essere assegnati fino al massimo di due posteggi in ogni mercato o fiera.
 8. I soggetti di cui alla legge regionale 27/93 e alla legge 104/92, non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Articolo 5

Subingressi

1. Si osservano le disposizioni degli artt. 74 e 77 del Codice
2. In caso di subingresso per causa di morte, di affidamento in gestione e nel caso di conferimento dell'attività in società dove il conferente entri a far parte della società stessa, si farà riferimento all'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal dante causa rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese.
3. In tutti i casi di subingresso, escluso l'affidamento in gestione, le assenze fatte dal dante causa non vengono computate al subentrante.
4. I soggetti di cui alla Legge Regionale 27/93, che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo né darlo in gestione prima di 5 anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di un soggetto di pari requisiti. Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato ai sensi della suddetta legge, non può ottenere altri posteggi riservati come socio di altra società. In caso di cessazione

dell'attività, il posteggio non potrà essere ceduto, ma dovrà essere lasciato libero e verrà dunque assegnato dal Comune tramite bando pubblico.

Articolo 6

Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali, nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale o della manifestazione commerciali a carattere straordinario nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 5 del presente regolamento.
2. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche non devono superare il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese e, a parità di anzianità, tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
3. Il comune può rilasciare concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni tese:
 - a) alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio il comune provvede a verificare il possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dei soggetti partecipanti, i posteggi saranno assegnati dall'organizzazione della manifestazione stessa fatte salve le esigenze di viabilità e traffico.

Articolo 7

Assegnazione posteggi riservati

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e ai portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) è disciplinata dai criteri e modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 8

Scambio di posteggi

1. Lo scambio di posto fra due commercianti, nel rispetto delle limitazioni merceologiche previste dal Piano, può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, al rilascio delle nuove concessioni, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 9

Assenza dell'operatore e assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, come definite dall'articolo 2, commi 13 e 14 del presente Regolamento. A parità di condizioni si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese.
4. Qualora nel mercato o nella fiera siano istituiti i settori alimentare e non alimentare dovranno essere rispettati anche i seguenti criteri:
 - a. I posteggi del settore alimentare possono essere riassegnati solo ad un operatore del settore alimentare;
 - b. I posteggi del settore non alimentare possono essere riassegnati solo ad un operatore del settore non alimentare;
5. I posteggi riservati ai portatori di handicap, qualora risultino liberi, possono essere riassegnati solo ad un operatore portatore di handicap o ad altri operatori del settore non alimentare;
6. I posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere riassegnati solo ad altri produttori agricoli;
7. Le presenze effettuate da uno spuntista portatore di handicap possono essere fatte valere in qualunque posteggio del mercato o della fiera nel rispetto del settore merceologico.

Articolo 10

Modalità di registrazione delle presenze nei posteggi occasionalmente liberi

1. La registrazione delle presenze nel mercato o nelle fiere viene effettuata dal Corpo Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

2. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato con la spunta la registrazione non ha luogo.

Articolo 11

Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del DLgs 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante la natura del rapporto con l'azienda titolare. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.
2. Ai sensi del comma precedente sono considerate le seguenti forme di rapporto di lavoro:
 - a. collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.);
 - b. dipendenti (Collocamento ordinario);
 - c. lavoratore interinale (Legge 196/1997);
 - d. all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C. C.);
 - e. collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995);
 - f. tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro.

Articolo 12

Durata della concessione

1. La concessione ha validità decennale e viene tacitamente rinnovata.
2. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 13

Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione

1. Ai fini della eventuale decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione il Corpo Polizia Municipale segnala al servizio comunale competente l'elenco degli operatori che hanno superato il limite delle assenze, non giustificate, ai mercati e alle fiere entro il 31/12 di ogni anno.
2. Il Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo di giorni 30 per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o decreta la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Articolo 14

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- b) nell'ambito dell'area mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato o della fiera ed il numero di posteggi in esso previsti;

Articolo 15

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato, per un massimo di mezzo metro, a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 16

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento. Vengono disposte dal responsabile del Servizio di concerto con il Comando di polizia Municipale. Dovranno essere coinvolti i soli operatori interessati.

Articolo 17

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Articolo 18

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 19

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Articolo 20

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.
3. Qualora il titolare del posteggio disponga di un veicolo attrezzato come punto vendita e la superficie del posteggio concesso sia insufficiente, tale superficie potrà esser ampliata, ove le condizioni del mercato lo consentano, fino alle dimensioni previste nel libretto di circolazione.

Articolo 21

Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali è consentito previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Articolo 22

Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è stabilito dal Sindaco.

Articolo 23

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali, individuata nel Piano, vengono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente C. d. S.,

alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato, della fiera e della fiera promozionale e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 24

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato.

Articolo 25

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, e comunque sino ad un massimo di quattro ore.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree indicate dal Piano.

Articolo 26

Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

